



UNIVERSITA' AGRARIA DI ALLUMIERE

PROVINCIA DI ROMA

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AGRARIA

ATTO N° 40 OGGETTO: Concorso riservato agli utenti dell'Università Agraria di Allumiere: 4° bando " Voglio dire anch'io qualcosa sul mio territorio" - Art. 38 consultazioni – Approvazione verbale commissione giudicatrice del 13/04/2016 – proposta progettuale Stefanelli Francesca. Determinazioni

del 09 agosto 2016

L'anno **DUEMILASEDICI** questo giorno nove del mese di agosto alle ore 17.30 nella Sede Universitaria, si è riunita

LA DEPUTAZIONE AGRARIA

convocata nelle forme di legge e sono rispettivamente presenti ed assenti i signori:

			Presenti	Assenti
PASQUINI	Antonio	- Presidente	X	
MELLINI	Angela	- Vice Presidente		X
PAPA	Alessandro	- Assessore	X	
TRINETTI	Alessandro	- Assessore	X	
VELA	Domenico	- Assessore	X	

Presiede il Signor

Pasquini Antonio

Verbalizza con funzioni di Segretario il signor

dott. Artebani Luigi

Deliberazione n. 40 del 09 agosto 2016

Oggetto: Concorso riservato agli utenti dell'Università Agraria di Allumiere: 4° bando " Voglio dire anch'io qualcosa sul mio territorio" - Art. 38 consultazioni - Approvazione verbale della Commissione giudicatrice del 13/04/2016 - proposta progettuale Stefanelli Francesca Determinazioni.

I REPONSABILI

AMMINISTRATIVO

TECNICO

CONTABILE

Visti:

- I pareri richiesti e l'attestazione della copertura finanziaria allegati al presente atto ai sensi del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- La Deliberazione della D.A. n. 89/2011;
- La deliberazione del C.U. n. 01/ 2012;
- La deliberazione della D.A. n. 13/2012;
- La deliberazione della D.A. n. 44/2013;
- La deliberazione del C.U. n. 22/2013;
- La deliberazione Consiliare n° 37/2014.
- La deliberazione Consiliare n° 12/2016.
- Il IV bando pubblicato;
- La proposta progettuale presentata dal Sig.ra Stefanelli Francesca;
- Il verbale della commissione del 13/04/2016;
- La legge n. 1766/1927;
- Il R.D. n. 332/1928;
- Le massime giurisprudenziali riportate di seguito nel presente atto;

Premesso che:

- Il Consiglio Universitario, con deliberazione n. 12 adottata nella seduta del 19 febbraio 2016, approvava unanimemente ed in modo definitivo l'adozione del 4° bando "Voglio dire qualcosa anch'io sul mio territorio";
- La Sig.ra Stefanelli Francesca risulta utente universitario residente in Allumiere da almeno cinque anni;
- La Commissione si riuniva in data 14 aprile 2016;
- La proposta progettuale della Sig. Stefanelli Francesca veniva ritenuta ammissibile per quanto di competenza;

Preso atto che:

- La concessione individuata è di ha complessivi ettari 1.20.00 circa totali (da confermare in sede di perizia e successivo frazionamento) distinti in catasto terreni del Comune di Allumiere al foglio n° 4 Particella 221/p e 71 e del Comune di Tolfa al foglio 3 part. 29/p e 30/p come da planimetria allegata (All. 1) distinta dal segno viola;
- Il progetto risulta sostenibile per le attività riportate per quanto di competenza dell'Ente;
- La concessione riguarda terreni di categoria b) di cui all'art. 11 della legge 1766/1927 suscettibili di coltura agraria;
- La concessione non pregiudica la fruibilità dell'esercizio dell'uso civico da parte dell'utenza di Allumiere e comunque sarà oggetto di conferma da parte del perito demaniale;
- Che la concessione è disciplinata secondo la giurisprudenza a cui, anche per il futuro, si farà riferimento:

– **Sulla applicabilità della durata delle concessioni amministrative o affitti che hanno per oggetto terreni demaniali di suo civico**

- Per ciò che concerne la durata della concessione, l'orientamento della Suprema Corte è la seguente:
“La possibilità di consentire in favore dei privati, con atto di concessione amministrativa o con contratto di affitto, il godimento individuale di un terreno demaniale di uso civico, temporaneamente non utilizzato dalla comunità, può avere solo carattere precario e temporaneo. Ne consegue che il rapporto resta sottratto alle speciali disposizioni vincolistiche dei rapporti agrari, poiché altrimenti resterebbe preclusa all'amministrazione la possibilità di condizionarne la continuazione e la rinnovazione alla compatibilità in concreto con la destinazione ad uso civico del terreno” (Cass. Sez. Un. 10.03.1995, n.2806);
- *“La possibilità giuridica di consentire con atto di concessione o contratto di affitto, il godimento individuale, in favore di privati, di un terreno demaniale di uso civico, temporaneamente non utilizzato dalla Comunità non è esclusa dalla natura giuridica del suolo e della sua destinazione, “ex lege”, ma quale che sia la forma negoziale impiegata, il rapporto che, in tal modo, si costituisce può aver solo carattere precario e temporaneo, con la conseguenza che, anche quando derivi da un contratto agrario, questo resta sottratto alle speciali norme in materia agraria relative alla durata del rapporto medesimo che, altrimenti, precluderebbero la possibilità all'Amministrazione di condizionarne la continuazione e la rinnovazione alle valutazioni, in concreto, della sua compatibilità con la destinazione ad uso civico del terreno, come risulta dalla stessa normativa vincolistica dei rapporti agrari, le cui disposizioni sono inerenti alla determinazione del canone per i beni demaniali o soggetti al regime demaniale (art. 5 L. 10 dicembre 1973, n. 814 ed art. 9 D.L. 2 ottobre 1981, n.546 convertito con modificazioni della L. 1 dicembre 1981, n. 692) o alla durata dei rapporti relativi ai beni patrimoniali disponibili (art. 22 L. 11 febbraio 1971, n.11 con la relativa modifica dell'art. 51 della L. 3 maggio 1981, n. 203) e non comportano una estensione del regime di proroga a rapporti relativi alla temporanea ed eccezionale utilizzazione da parte dei privati di terreni demaniali ed a quelli soggetti a regime similare, come quelli di uso civico. (Cass. Sez. III, 5/5/1993 n. 5187).*
- La non assoggettabilità alla legislazione vincolistica agraria, relativa alla durata del rapporto, degli atti che concedono il godimento individuale in favore di privati di un terreno demaniale di uso civico risulta dalla stessa normativa vincolistica dei rapporti agrari.
- L'art 5 L. 10/12/1973 n. 814 e l'art. 9 D.L. 2/10/1981 n. 546, convertito con modificazioni nella L. 1/12/1981 n. 692, si riferiscono alla sola determinazione del canone per i beni demaniali o soggetti al

regime demaniale, mentre l'art. 22 L. 11/2/1971 n. 11, con la relativa modifica dell'art. 51 della L. 3/5/1981 n. 203, si riferisce alla durata dei rapporti relativi ai soli beni patrimoniali disponibili (Cass. Sez. Un., 21/4/89, in *Giur. Agr. It.*, 1989, 617; Cons. Stato, 3/7/1986 n. 7, in *Giur. Agr. It.*, 1987, 241 nota De Lisi).

- Tali norme non comportano una estensione al regime di proroga ai rapporti relativi alla temporanea ed eccezionale utilizzazione dei privati di terreni demaniali ed a quelli soggetti a regime simile come quelli ad uso civico (Cass., Sez. Un., 7/10/94 n. 8192; Cass., Sez. III, 5/5/1993 n. 5187; Cass. Sez. III, 24/03/1983 n. 2069).
- Conforme all'orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte è l'orientamento seguito dalla giurisprudenza amministrativa, la quale esclude anch'essa che ai terreni agricoli pubblici demaniali o patrimoniali indisponibili si applichi il sistema normativo, di valenza privatistica, dei patti agrari (TAR Lazio, Sez. II, 25/6/1988 n. 900; TAR Sicilia, Sez. I Catania, 4/7/88 n. 904; Cons. Stato, Ad. Plen., 3/7/1986 n. 7).
- Per rafforzare ancora di più il concetto, si riporta la sentenza della Cassazione, 17 marzo 1948, Mon. Trib. 1948, 284; Man amm., 1948, 359; Foro, 1949, I, 721.
- *Le Università agrarie sono enti pubblici e le concessioni, a scopo di coltivazione, delle utenze dei terreni, in proprietà alle università medesime, si concretano in un atto amministrativo, demandato al potere discrezionale dell'Ente ed impugnabile solo in sede giurisdizionale amministrativa e non nella sede giudiziaria ordinaria. L'Ente perciò, anche per gli aspiranti che abbiano i requisiti specificati nello statuto è sempre libero di scegliere quelle che diano migliore affidamento, per la coltivazione razionale ed il miglioramento agrario del terreno a loro concesso in uso. Il concessionario di un'utenza, da parte di un'università agraria, non può cedere ad altri tale utenza; ed ove addivenga a tale cessione o qualora la cessione stessa non sia notificata all'università, decade dalla concessione e l'utenza diventa libera per la concessione a qualsiasi altro aspirante, che abbia i requisiti richiesti.*
- Sulla applicabilità delle norme relative all'equo canone che hanno per oggetto concessioni amministrative o affitti su terreni demaniali di uso civico.
- L'ultimo comma dell'art. 24 L. n. 11/71, aggiunto dall'art. 5 della L. 10/12/1973, n. 814, stabilisce che *“per i terreni appartenenti al demanio pubblico e per quelli delle regioni, province, comuni soggetti al regime dei beni demaniali, dati in concessione per lo sfalcio delle erbe o per il pascolo, i canoni da corrispondere saranno determinati dalle commissioni tecniche provinciali in base ai canoni medi provinciali, stabiliti in applicazione dei criteri della presente legge, ridotti del 70 per cento.*
- Detta norma, come si evince dal suo chiaro tenore, SI APPLICA AI TERRENI DEMANIALI DATI IN CONCESSIONE PER LO SFALCIO DELLE ERBE O PER IL PASCOLO. Il campo limitativo di applicazione trova ancor più conferma nella sentenza: (Cass., Sez. Un., 7/10/94 n. 8192, in *Giust. Civ. Mass.* 1994, 1198) *“La concessione di beni demaniali per uso agricolo non dà luogo ad un contratto agrario ed il rapporto che ha origine da tale concessione non è assoggettato alla disciplina dei contratti agrari.*
- Anche l'art. 9 D.L. 546/1981 non trova applicazione al caso che si occupa.
- Secondo detta norma, *“resta, altresì, ferma l'applicabilità delle norme sull'affitto dei fondi rustici anche ai terreni demaniali, o soggetti al regime dei beni demaniali di qualsivoglia natura, appartenenti ad enti pubblici territoriali, fino a che persista la utilizzazione agricola o silvo-pastorale dei terreni medesimi, in conformità con quanto disposto dall'art. 22 della legge 11 febbraio 1971, n. 11”.*

- La norma effettua un richiamo all'art. 22 L. 11/1971, secondo il quale “Le norme della legge 12 giugno 1962, n. 567 e della presente legge si applicano anche ai terreni che comunque vengano concessi per l'utilizzazione agricola o silvo-pastorale dallo Stato, dalle province, dai comuni e da altri enti; qualora vi sia richiesta da parte dei lavoratori manuali della terra o coltivatori diretti, singoli o associati, lo Stato, le province o gli altri enti, per la concessione o l'affitto dei terreni di loro proprietà, devono adottare la licitazione privata o la trattativa privata; la disposizione di cui al precedente comma si applica anche nel caso che sia stata indetta un'asta pubblica. Qualora vi sia pluralità di richieste, si procederà alla concessione mediante sorteggio”.
- Il richiamo fatto dall'art. 9 alla conformità con l'art. 22 non può riguardare altro che le modalità di instaurazione dei rapporti negoziali agrari dettate da quest'ultima norma.
- Il significato del richiamo è che l'art. 9 si applicherebbe ai rapporti negoziali, riguardanti i beni ivi elencati sorti con le modalità previste dall'art. 22.
- Tuttavia il legislatore con l'art. 6 “*Utilizzazione agricola dei terreni demaniali e patrimoniali indisponibili*” del D. lgs. 18 maggio 2001, n. 228 ha voluto disciplinare l'annosa materia, ancorché non con effetto retroattivo ne tantomeno interpretativo delle norme passate, per non avere precisato nella legge tali presupposti.
- Per migliore chiarezza si riporta di seguito il testo integrale del dispositivo citato: “1) *Le disposizioni recate dalla legge 12 giugno 1962, n. 567, e successive modificazioni, dalla legge 3 maggio 1982, n. 203, e successive modificazioni, si applicano anche ai terreni demaniali o soggetti al regime dei beni demaniali di qualsiasi natura o del patrimonio indisponibile appartenenti ad enti pubblici, territoriali o non territoriali, ivi compresi i terreni goleani, che siano oggetto di affitto o di concessione amministrativa.* 2) *L'Ente proprietario può recedere in tutto o in parte dalla concessione o dal contratto di affitto mediante preavviso non inferiore a sei mesi e pagamento di una indennità per le coltivazioni in corso che vadano perdute nell'ipotesi che il terreno demaniale o equiparato o facente parte del patrimonio indisponibile debba essere improcrastinabilmente destinato al fine per il quale la demanialità o l'indisponibilità è posta.* 3) *Sui terreni di cui al comma 1 del presente articolo sono ammessi soltanto i miglioramenti, le addizioni e le trasformazioni concordati tra le parti o quelli eseguiti a seguito del procedimento di cui all'art. 16 della legge 3 maggio 1982, n. 203. In quest'ultimo caso l'autorità competente non può emettere parere favorevole se i miglioramenti, le addizioni e le trasformazioni mantengono la loro utilità anche dopo la restituzione del terreno alla sua destinazione istituzionale.* 4) *Gli Enti di cui al comma 1 del presente articolo, alla scadenza della concessione amministrativa o del contratto di affitto, per la concessione e la locazione dei terreni di loro proprietà devono adottare procedure di licitazione privata o trattativa privata. A tal fine possono avvalersi della disposizione di cui all'art. 23, terzo comma della legge 11 febbraio 1971, n. 11 come sostituito dal primo comma dell'art. 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203.*.”
- Successivamente è intervenuta sul punto la Corte Costituzionale, che con decisione n. 318/02, ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 9 e 62 della legge 203/82, travolgendo così con effetto ex nunc la disciplina vincolistica in tema di imposizione del canone equo per l'affitto dei fondi rustici; è venuta quindi a cadere ogni limitazione della autonomia patrimoniale delle parti in ordine alla determinazione del corrispettivo della concessione del godimento dei fondi rustici a coltivatore diretto, pur se il giudice delle leggi ha apertamente sollecitato il legislatore ad operare un nuovo intervento normativo del settore, predisponendo nuovi criteri di determinazione del canone legale, idonei a rappresentare le caratteristiche effettive dei terreni agricoli; nel frattempo tuttavia, sino all'entrata in

vigore di nuove disposizioni vincolistiche in linea con il criterio di effettività sancito dalla Corte, la pattuizione del canone in misura superiore a quella prevista dalle disposizioni ora rimosse dal sistema, deve considerarsi pienamente lecita e non modificabile imperativamente.

PQM

PROPONGO

- Per le motivazioni espresse precedentemente che qui s'intendono per intero riportate e facenti parte integrante e sostanziale del presente deliberato:
- Di concedere a Stefanelli Francesca, nata a Civitavecchia il 21/04/1981 e residente in Allumiere (RM) Loc. Monte Rovello snc da almeno cinque anni C.F: STF FNC 81D61 C773H - il terreno di proprietà dell'Università Agraria di Allumiere per complessivi ettari 1.20.00 circa totali (da confermare in sede di perizia e successivo frazionamento) distinti in catasto terreni del Comune di Allumiere al foglio n° 4 Particella 221/p e 71 e del Comune di Tolfa al foglio 3 part. 29/p e 30/p come da planimetria allegata (All. 1) distinta dal segno viola;
- **La concessione è riferita strettamente al progetto presentato.**
- La concessione è di quindici anni rinnovabili e valutata temporalmente congrua per l'investimento in essere;
- Le parti si sottomettono all'insindacabile perizia del perito demaniale per il rilevamento del canone annuo e le determinazioni finali sull'effettiva fattibilità;
- La concessione può essere rinnovata su espressa richiesta del concessionario purché se ne faccia istanza in forma scritta almeno sei mesi prima della scadenza;
- **Il concessionario è cognito che la concessione troverà attuazione definitiva al momento dell'ottenimento del mutamento di destinazione da parte della Regione Lazio ai sensi del combinato disposto degli art. 12 e 41 rispettivamente della legge 1766/1927 e RD. 26 febbraio 1928, n. 332 nonché dall'art. 8 ter della L.R. n. 6/2005 considerato che è concesso solamente un uso agricolo del suolo;**
- La richiesta di mutamento sarà formulata con atto da sottoporre al Consiglio Universitario nella prima seduta utile successiva alla data del presente atto e comunque dopo ricezione della perizia demaniale;
- Con successivo atto consigliare, l'area sarà oggetto di richiesta di mutamento di destinazione da parte della Regione Lazio ai sensi del combinato disposto dagli art. 12 della legge 1766/1927 e 41 del R.D. 332/1928 **con perfezionamento dell'atto di concessione.**
- **Il Concessionario con la sottoscrizione del presente atto autorizza l'Ente concedente alla divulgazione di materiale fotografico, illustrativo ecc. attinente l'attività svolta sui mezzi di stampa, network ecc..**
- Con cadenza semestrale il concessionario informerà l'Ente sull'attività svolta.
- **Il presente atto, ancorché sottoscritto in via preliminare stante l'urgenza, sarà suscettibile di rivisitazione qualora la Regione Lazio autorizzi il mutamento di destinazione con prescrizioni;**
- **Qualora la Regione Lazio neghi il mutamento di destinazione, il presente atto inclusi tutti gli allegati, ancorché sottoscritti, saranno revocati senza responsabilità per l'Ente; stessa**

cosa per dinieghi espressi dalle autorità competenti in merito all'attività che s'intende fare.

- Il concessionario sottoscrivendo in calce il presente atto ne accetta incondizionatamente quanto per intero riportato.

I RESPONSABILI

AMMINISTRATIVO

TECNICO

CONTABILE

E LA DEPUTAZIONE AGRARIA

Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Visti i pareri richiesti e l'attestazione della copertura finanziaria allegati al presente atto ai sensi del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione resa ed accertata nei modi e forme di legge:

UNANIME DELIBERA

Di approvare la su indicata proposta di deliberazione facendone proprie le premesse, le motivazioni ed il dispositivo che qui si intendono integralmente riportate;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267.--

LA SIG. STEFANELLI FRANCESCA DICHIRA DI ESSERE A CONOSCENZA DI QUANTO RIPORTATO NEL PRESENTE ATTO IN TUTTE LE SUE PARTI E CON LA FIRMA ACCETTA QUANTO IN ESSO RIPORTATO

Allumiere_____

FRANCO

[illegible]

1997年11月 第11卷第6期

Figure 1



10
11
12

五

FO

UNIVERSITA' AGRARIA DI ALLUMIERE

PROVINCIA DI ROMA

PARERI DI CUI AL DECRETO LGS. 18.08.2000, N° 267 ART. 49 E ART. 153 COMMA 5°

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AGRARIA
N° 40 DEL 9 AGOSTO 2016 CON OGGETTO:

Concorso riservato agli utenti dell'Università Agraria di Allumiere: 4° bando " Voglio dire anch'io qualcosa sul mio territorio" - Art. 38 consultazioni - Approvazione verbale commissione giudicatrice del 13/04/2016 - proposta progettuale Stefanelli Francesca. Determinazioni

1. Parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Responsabile del Settore Tecnico

Allumiere, li 08-08-2016



2. Parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Responsabile del Settore Contabile

Allumiere, li 08/09/2016



3. Il Responsabile del Settore Contabile Finanziario attesta l'esistenza della relativa copertura finanziaria dell'impegno di spesa di cui alla deliberazione in oggetto ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Il Responsabile del Settore Contabile

Allumiere, li _____

4. Parere favorevole in ordine alla legittimità e alla conformità sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Segretario

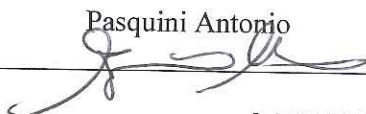
Allumiere, li 08/09/2016



Il presente verbale viene letto, approvato e così sottoscritto:

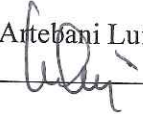
IL PRESIDENTE

Pasquini Antonio



IL SEGRETARIO

dott. Artebani Luigi



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questa Università Agraria per 15 giorni consecutivi a partire dal 12 AGO 2016 prot. n° 1087 cat. n° 2544.

Allumiere li 12 AGO 2016

IL SEGRETARIO

dott. Artebani Luigi

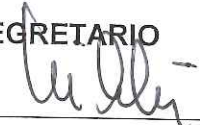


ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza di termini ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Allumiere li 12 AGO 2016

IL SEGRETARIO



INVIO AL CO.RE.CO.

La presente deliberazione è stata/non è stata inviata al Comitato Regionale di Controllo

Allumiere, li 12 AGO 2016

IL SEGRETARIO



Per copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Allumiere, li 12 AGO 2016

IL SEGRETARIO

